



Pirelli & C. S.p.A.

Relazioni all'Assemblea del 12 dicembre 2024

AVVERTENZA: Il punto sarà trattato solo qualora le proposte di cui alla lettera a) dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria venissero approvate.

Aggiornamento del Regolamento delle Assemblee. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

(Unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria)

Relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2024.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea anche in sede ordinaria per sottoporVi - ai sensi dell'art. 8.3 dello Statuto sociale - la proposta di aggiornare il Regolamento delle Assemblee di Pirelli & C. S.p.A. ("**Pirelli**" o la "**Società**"), da ultimo approvato dall'Assemblea del 1 agosto 2017, redatto al fine di disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari ("**Regolamento**"), in conseguenza delle modifiche dell'art. 7 dello Statuto sociale di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria e pertanto solo subordinatamente all'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea.

In particolare, le modifiche del predetto articolo 7 dello Statuto sociale si riferiscono alla facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione di prevedere, in sede di convocazione, che gli aventi diritto al voto possano partecipare alla riunione assembleare esclusivamente mediante il conferimento di delega (o subdelega) ad un soggetto designato dalla Società (il "**Rappresentante Designato**").

L'intervento (anche mediante mezzi di telecomunicazione) del solo Rappresentante Designato alla riunione assembleare rende infatti inapplicabili gran parte delle previsioni del Regolamento. Si propone quindi, in tal caso, di demandare alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione di volta in volta contenute nell'avviso di convocazione e/o nel sito internet della Società le informazioni circa le modalità di partecipazione e voto in assemblea per il tramite del Rappresentante Designato.

Tenuto conto di quanto sopra, si propone di dare corso all'aggiornamento dell'articolo 1 del Regolamento delle Assemblee di Pirelli, nei termini di seguito riportati in grassetto e con evidenza del raffronto comparativo con il testo attuale:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 1	Articolo 1
- Il presente Regolamento trova applicazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.	- Il presente Regolamento trova applicazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. - Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7

	dello Statuto sociale, preveda nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) ad un soggetto designato dalla Società (il "Rappresentante Designato"), si applicano le disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, nonché le disposizioni statutarie e, laddove compatibili, del presente Regolamento. Le informazioni circa modalità di intervento, esercizio del diritto di voto e rappresentanza in assemblea saranno in tal caso riportate a cura del Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione e/o pubblicate sul sito internet della Società.
--	--

Il testo integrale del Regolamento delle Assemblee, già comprensivo dell'aggiornamento sopra riportato, è allegato sub A alla presente Relazione.

Signori Azionisti,

sulla base di quanto precede, qualora l'Assemblea abbia approvato le proposte di deliberazione di cui alla lettera a) dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

"l'assemblea ordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,

- esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di aggiornamento del Regolamento delle Assemblee della Società

DELIBERA

- 1) di approvare l'aggiornamento del Regolamento delle Assemblee di Pirelli & C. S.p.A. nel testo allegato alla relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Vice Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato in carica, in via tra loro disgiunta -

mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della predetta deliberazione".

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 7 novembre 2024

ALLEGATO A



Regolamento delle Assemblee

Articolo 1

- Il presente Regolamento trova applicazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
- Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, preveda nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) ad un soggetto designato dalla Società (il "**Rappresentante Designato**"), si applicano le disposizioni normative e regolamentari *pro-tempore* vigenti, nonché le disposizioni statutarie e, laddove compatibili, del presente Regolamento. Le informazioni circa modalità di intervento, esercizio del diritto di voto e rappresentanza in assemblea saranno in tal caso riportate a cura del Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione e/o pubblicate sul sito internet della Società.

Articolo 2

- Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, provvede il Presidente della riunione (nel seguito il "**Presidente**") adottando – come da legge e Statuto – le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

Articolo 3

- Possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento alla discussione e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi della disciplina applicabile (nel seguito i "**Partecipanti**").
- Fatta salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno un'ora prima di quella fissata per la riunione. Identificati i Partecipanti e verificata la loro legittimazione, sotto la supervisione del Presidente, il personale ausiliario messo a disposizione dalla Società fornisce ai partecipanti appositi contrassegni ai fini del controllo e dell'esercizio del voto.
- Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel

corso del medesimo, esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente.

- I Partecipanti che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui questa si svolge ne danno comunicazione al personale ausiliario.

Articolo 4

- Possono assistere alla riunione gli Amministratori nonché, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.
- Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea.
- Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Articolo 5

- Come da legge e Statuto, spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.
- Il Presidente può consentire l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e di trasmissione.

Articolo 6

- Il Presidente è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un Segretario, anche non socio, quando non sia presente un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, può essere coadiuvato da scrutatori (anche non soci); può utilizzare personale ausiliario per assicurare il

necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

Articolo 7

- Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, trascorso un congruo lasso di tempo, ne viene data comunicazione ai Partecipanti e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve intendersi rimessa alla eventuale successiva convocazione.
- Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Articolo 8

- In apertura dei lavori il Presidente riepiloga gli argomenti all'ordine del giorno della riunione.
- Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci che, ai sensi di legge e di Statuto, abbiano richiesto l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

Articolo 9

- Il Presidente stabilisce l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione.
- È sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
- Il Presidente e, su suo invito, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.
- Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

Articolo 10

- Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

- Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, determina in apertura di riunione il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Tale previsione trova applicazione anche in ipotesi di discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno.
- Il Presidente richiama i Partecipanti a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi, oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente toglie la parola a chi se ne sia reso responsabile e, nei casi più gravi, dispone l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.

Articolo 11

- Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.
- I Partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

Articolo 12

- Il Consiglio di Amministrazione e i Partecipanti hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente formulate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci richiedenti l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e Statuto.
- Il Presidente verifica la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.

Articolo 13

- Possono intervenire nella discussione i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; possono altresì prendere la parola, su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Articolo 14

- Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine del dibattito su tutti i punti all'ordine del giorno.
- Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.
- Il Presidente stabilisce l'ordine di votazione delle proposte sui diversi argomenti e le modalità di svolgimento di ciascuna votazione nonché le modalità di rilevazione e computo dei voti ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.
- Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.

Articolo 15

- Ultimate le operazioni di scrutinio con l'ausilio di eventuali scrutatori e del Segretario, vengono proclamati i risultati della votazione.

Articolo 16

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.